

COMUNE DI PIETRAFITTA

Provincia di Cosenza

Deliberazione della Giunta comunale

N. 29	Definizione dei componenti del GAP e del perimetro di consolidamento.
Data 21/05/2024	Presenza d'atto insussistenza obbligo redazione del bilancio consolidato 2023.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di maggio, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con avvisi informali, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

N.O.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	MUTO Antonio	Sindaco	x	
2	DE LUCA Mirko	Vice Sindaco	x	
3	LANZILLOTTA Nicola	Assessore	x	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Rag. Muto Antonio.

Partecipa il Segretario generale d.ssa Belcastro Caterina.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Considerato che costituiscono componenti del "*Gruppo Amministrazione Pubblica*" i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Atteso che il Comune di Pietrafitta, per l'annualità 2023, non detiene alcuna partecipazione;

Atteso che il Comune di Pietrafitta, con deliberazione di Giunta comunale n. 49 del 16/12/2020, ha esercitato, ai sensi dell'art. 232 del Tuel, la facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale e pertanto anche la facoltà di non redigere il bilancio consolidato;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. di dare atto che stante l'assenza di partecipazioni di qualsivoglia tipo non si può procedere all'approvazione dell'*Elenco A) Enti, aziende e società che compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) anno 2023*;
2. di dare atto conseguentemente che non si può procedere alla formazione dell'*Elenco B) Enti, aziende e società componenti il GAP compresi nel Bilancio Consolidato (c.d. Perimetro di Consolidamento) anno 2023*;
3. di dichiarare che il Comune di Pietrafitta non è tenuto alla redazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2023;
4. di pubblicare il presente atto sul proprio sito istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

Quindi successivamente, con separata votazione

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del TUEL.

Pareri sulla proposta di deliberazione, art. 49, D.Lgs. 267/2000:

PER LA REGOLARITA' TECNICA Si esprime parere favorevole Data 21/05/2024	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO IL RESPONSABILE F.to Mauro GRANIERI
---	--

PER LA REGOLARITA' CONTABILE Si esprime parere favorevole Data 21/05/2024	SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO IL RESPONSABILE F.to Mauro GRANIERI
---	--

La deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
F.to Antonio MUTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caterina BELCASTRO

La pubblicazione è iniziata il 22 MAG, 2024 e per
quindici giorni consecutivi.
Registro affissioni, Prot. n. 185

IL MESSO COMUNALE
F.to ALIVANDI

Consegnata al Messo comunale per la trasmissione
Ai capigruppo consiliari, con nota del 22 MAG, 2024
Prot. n. 1615 contestualmente all'affissione
all'Albo Pretorio.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caterina BELCASTRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

E' divenuta esecutiva, perché:
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile;
 sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione
senza richiesta di controllo.

Data 21 MAG, 2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Caterina BELCASTRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione è stata pubblicata
dal 22 MAG, 2024 _____ senza che sia
pervenuta richiesta di controllo.

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Caterina BELCASTRO